



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 150/2022
Depositata il 24 MAR 2022
R.G. n. 363/20
Cron. n. 813/2022

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Claudio Bisi Presidente
dott. Elena Vezzosi Consigliere rel.
dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.363/2020 R.G.L. per la riforma della sentenza n. 591/2019, pubblicata in data 13/01/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento n. R.G. 1708/2017, causa posta in decisione senza la presenza delle parti ex art.221, comma 4 del d.l. n. 34/20 convertito dalla legge n.77/2020 e successive proroghe, ed a seguito del deposito di note scritte autorizzate da parte dell'appellante;

promossa da

[redacted] nata il [redacted] a Bologna e residente a [redacted]
[redacted], [redacted], (C.F.: [redacted]), rappresentata e
difesa nella presente procedura dall'Avv. Francesca Palumbi
appellante

contro

[redacted] titolare dell'Impresa individuale [redacted] via [redacted]
[redacted] - [redacted] [redacted] [redacted]
rappresentato e difeso dall' Avv. [redacted]

Appellato svolgente appello incidentale

Oggetto: impresa familiare-pagamento somme

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Elena Vezzosi;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello
Per la appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

L'attuale appellante Sig. [REDACTED] con ricorso depositato il 1° giugno 2017 al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, chiedeva l'accertamento del suo diritto alla liquidazione della quota di partecipazione nella misura del 49% all'Impresa Familiare [REDACTED], costituita in data 1-06-2000, avente ad oggetto l'attività di progettazione di disegni tecnici per conto terzi, nonché una somma a titolo di partecipazione agli utili ed una somma ulteriore "da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per il recesso improvviso dell'impresa familiare".

Esponesse in sintesi che nell'anno 2000, [REDACTED] [REDACTED] marito della ricorrente, costituiva l'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED] tutt'ora attiva, che fornisce servizi di progettazione disegni tecnici per conto terzi, nonché produzione ed installazione di prototipi ed attrezzature.

La predetta attività, fin dalla sua costituzione, è stata esercitata nella forma dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., come da scrittura del 1/06/2000.

Le quote di partecipazione alla predetta impresa familiare erano ripartite al 49 % in favore della ricorrente ed al 51 % in favore del marito, come emerge altresì dai quadri RG33 ed RG34 delle ultime dichiarazioni dei redditi e dai quadri RG31 ed RG32 delle dichiarazioni dei redditi precedenti.

La Signora [REDACTED] dall'anno 2000 fino al mese di aprile 2016, affermava di aver svolto, in modo continuativo, la funzione di collaboratore amministrativo della [REDACTED] gestendo in via esclusiva la contabilità dell'impresa familiare ed occupandosi, in particolare, della fatturazione, della tenuta dei registri contabili, della predisposizione di tutti i dati per le dichiarazioni fiscali, della tenuta del libro paga

del collaboratore, dei rapporti con i diversi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc...) e con gli Enti interessati alla gestione fiscale e contabile dell'impresa (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc...).

La signora [REDACTED] affermava poi di non aver mai percepito alcunché per la collaborazione svolta a favore dell'impresa del marito, il quale per altro, improvvisamente, verso la metà dell'anno 2014, all'insaputa della [REDACTED] apriva un nuovo conto corrente intestato a [REDACTED] presso [REDACTED] dove faceva confluire i pagamenti nel frattempo percepiti dalla ditta impedendo alla ricorrente di continuare a svolgere la propria attività nell'impresa familiare.

A causa di tali episodi e dell'insorgere della crisi coniugale, nell'ottobre 2015, la Signora [REDACTED] promuoveva avanti al Tribunale di Bologna ricorso per separazione dei coniugi e nel mese di Aprile 2016 veniva formalmente fatta cessare la sua collaborazione nell'impresa familiare.

Con memoria difensiva si costituiva in giudizio il resistente, richiedendo la reiezione delle domande.

La causa veniva istruita mediante: - prova testimoniale, assunta all'udienza dell'11/04/2018, mediante l'ascolto dei testi di parte ricorrente, Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED], Signor [REDACTED] e [REDACTED] e dei testi di parte resistente, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]; - CTU contabile, per cui veniva all'uopo nominata la Dott.ssa [REDACTED].

Con sentenza n. 591/2019, pubblicata in data 13/01/2020, il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese di lite.

Appella [REDACTED] adducendo 4 motivi: 1) OMESSA/ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU CONTABILE; 2) OMESSA/ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE; 3) OMESSA/ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN PUNTO A PARTECIPAZIONE AGLI INCREMENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE - QUALITA' E QUANTITA' DEL LAVORO PRESTATO DALLA RICORRENTE; 4) IV OMESSA VALUTAZIONE DELLE

RISULTANZE DOCUMENTALI IN PUNTO A DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI.

Resiste [redacted] contestando in fatto e diritto le allegazioni avversarie e svolgendo appello incidentale [Per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il provvedimento opposto compensa interamente le spese del giudizio e non condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, nonché a rimborsare le spese vive sostenute e documentate dal ricorrente e in particolare le spese di CTP e di contributo unificato. Violazione dei richiamati articoli nella parte in cui la sentenza omette di porre a carico alla parte soccombente il 100% delle spese di CTU].

La causa è stata decisa all'udienza del 17/3/2022 senza la presenza delle parti ex art.221, comma 4 del d.l. n. 34/20 convertito dalla legge n.77/2020 e successive proroghe, ed a seguito del deposito di note scritte autorizzate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello principale è in buona parte fondato, ed in particolare vanno accolti il 1° e il 4° motivo.

Vengono pertanto analizzati prioritariamente tali due motivi.

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, senza alcuna motivazione espressa, ha completamente ignorato le conclusioni della consulenza contabile assunta in corso di causa.

Il motivo è fondato.

Il nominato CTU, Dott.ssa [redacted] [redacted], nella consulenza resa nel corso del giudizio di primo grado, in punto a determinazione della liquidazione spettante alla collaboratrice familiare, [redacted], riconosceva a favore dell'odierna appellante l'importo arrotondato di euro 25.000,00, al netto di tutti i debiti fiscali e previdenziali già accertati e/o oggetto di eventuali futuri accertamenti (cfr. pagina 23 relazione Dott.ssa [redacted]). Il nominato CTU ricostruiva, attraverso il metodo misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma dell'avviamento, il valore economico della ditta [redacted] "Sulla base di tutte le valutazioni esposte il valore economico

della [redacted] di [redacted] alla data del 27/01/2016, data di cessazione dell'impresa familiare, ammontava ad € 48.669,00" (cfr. pagina 23 relazione Dott.ssa [redacted]). E, successivamente, affermava che "Al fine di determinare l'ammontare della liquidazione spettante alla collaboratrice familiare Sig.ra [redacted] considerato che la quota di partecipazione agli utili della medesima ammontava al 49 %, l'ammontare della liquidazione spettante risulta pari a: $48.669,00 * 49\% = 23.847,81$ che si ritiene di arrotondare ad € 25.000,00 " (cfr. pagina 23 relazione Dott.ssa [redacted]).

Orbene, tali conclusioni non sono state contestate dai CT di parte, e comunque appaiono congrue e coerenti con la circostanza che trattasi di impresa fondata da oltre sedici anni, che ha sempre dato ottimi risultati di fatturato e si è avvalsa nel tempo di collaboratori, senza riscontrare mai flessioni.

Non c'è alcuna ragione -per altro comunque del tutto omessa dal Giudice di prime cure, in violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito che qualora il Giudicante, nella sua veste di peritus peritorum, intenda discostarsi dal parere reso dal consulente tecnico, deve offrire chiara ed esaustiva motivazione del proprio diverso convincimento esplicitando i motivi per cui ritiene non di non recepire le conclusioni dell'ausiliario (così ex multis Cass. Civ., Sez. III, 3/12/20158, n. 24630) - per discostarsi dalle risultanze della CTU circa l'ammontare della liquidazione spettante alla ricorrente/appellante.

Ne consegue che alla [redacted] spetta quantomeno la somma di € 25.000,00 quale liquidazione della sua quota del 49 % della IMPRESA [redacted]

Con il quarto motivo, anch'esso fondato, la [redacted] lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sul riconoscimento alla stessa delle somme corrispondenti ai debiti fiscali e previdenziali gravanti a suo carico, già accertati ed in corso di accertamento. Nelle more del giudizio di primo grado, invero, alla appellante venivano notificati ulteriori avvisi di pagamento per debiti previdenziali e fiscali, di cui l'imprenditore [redacted] ometteva negli anni il versamento.

Lo stesso CTU, Dott.ssa [redacted] nel determinare la quota di liquidazione spettante all'odierna appellante precisava che la stessa fosse da considerare "al netto

di tutti i debiti fiscali e previdenziali al 27/01/2016 già accertati e/o oggetto di eventuali futuri accertamenti" (cfr. pagina 23 relazione Dott.ssa [REDACTED]).

Alla liquidazione della quota di spettanza della Signora [REDACTED] andavano quindi sommati euro 8.257,92, per debiti previdenziali relativi agli anni 2007, 2008 e 2013, accertati dal nominato CTU (cfr. pagina 35 relazione peritale Dott.ssa [REDACTED]), oltre ad euro 4.648,90, per debiti previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. prospetto Inps allegato relativo al soggetto contributivo 11 [REDACTED] doc. n. 34 fascicolo di parte primo grado di giudizio).

Tali importi, complessivamente pari ad euro 12.906,82, costituiscono invero debiti per contributi Inps non onorati dal titolare dell'impresa, e pertanto vanno posti a carico dell'impresa familiare medesima, e -rappresentando un debito della stessa- vanno ripartiti con il medesimo criterio di ripartizione di utili e perdite (i.e. 49% e 51%).

A tali importi vanno altresì aggiunti, come affermato dallo stesso CTU, euro 13.933,58 per debiti fiscali, di cui euro 5.619,73 per omesso/carente versamento IRPEF dell'anno 2013, come da cartella di pagamento, prodotta con memoria 18/09/2017 (cfr. doc. n. 27, fascicolo di parte primo grado di giudizio), euro 883,83, per omesso/carente versamento IRPEF dell'anno 2014 ed euro 7.430,02, per omesso/carente versamento IRPEF dell'anno 2015, come da cartelle di pagamento, successivamente notificate alla ricorrente (cfr. doc. n. 32 e 33 fascicolo di parte primo grado).

Alla luce delle precedenti considerazioni, il rimborso dei debiti previdenziali gravanti sulla posizione della [REDACTED] (riconosciuti dovuti dal nominato CTU, cfr. pag. 30 CTU Dott.ssa [REDACTED]) pari ad € 12.906,82 ed il rimborso dei debiti fiscali conseguenti ai redditi fiscalmente dichiarati dalla collaboratrice familiare (riconosciuti dovuti dal nominato CTU, cfr. pag. 39 CTU Dott.ssa [REDACTED]) per € 13.933,58 dovranno essere riconosciuti alla [REDACTED] per la parte -a carico del [REDACTED] del 51%, restando invece il 49% a proprio esclusivo carico: dunque le va riconosciuta una quota pari ad $€ 12.906,82 + 13.933,58 : 2 = € 13.420,4$.

Non paiono accoglibili, invece, il 2° e 3° motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta malgoverno istruttorio (ed in particolare della documentazione dalla stessa prodotta in atti e/o acquisita dalla CTU) ed errore del Giudice di primo grado, nel punto in cui, decontestualizzando un singolo passaggio della CTU contabile della Dott.ssa [REDACTED], afferma che al momento della cessazione dell'impresa familiare, in ragione dei prelievi personali operati sui conti dell'impresa, non vi sarebbero stati utili non ripartiti.

Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, i prelievi operati di volta in volta, nel corso degli anni, dai conti correnti aziendali, sarebbero stati opera del solo [REDACTED] non avendo lei mai avuto a disposizione Bancomat o carte di credito relativi a quei conti.

L'assunto rimane del tutto indimostrato e per altro appare privo di logica.

Non solo infatti la appellante poteva svolgere pacificamente sui conti correnti aziendali operazioni on line (lo dimostra, tra l'altro, lo scambio di @ sul punto, ove -nell'ultimo periodo di gestione, la [REDACTED] lamenta con il [REDACTED] il cambio di password dell'home banking); e non solo non è stato dimostrato convincentemente che nel corso degli anni la collaboratrice non abbia avuto delega a prelevare o sia stata in possesso di carte aziendali (o infine, non abbia usato quella del coniuge, con il quale, prima della separazione, si presume l'esistenza di buoni rapporti interpersonali); ma la circostanza appare ex se inverosimile dal momento che era la [REDACTED] a gestire integralmente (come dalla stessa per altro allegato) l'intera contabilità aziendale, ad occuparsi dei pagamenti delle fatture e comunque dei rapporti con le banche e della gestione economica dell'impresa.

E' impossibile ritenere (e sostenere) che ella sia da stata -da sempre- esautorata dai prelievi e comunque abbia assistito impassibile alla distrazione di fondi aziendali che adesso propugna come opera del coniuge.

E' del pari inverosimile (e comunque non provato) che non vi sia mai stato in suo favore il pagamento dei redditi fiscalmente dichiarati quale collaboratrice familiare ma che solo ora afferma mai percepiti, anche tenuto conto che era la stessa [REDACTED] ad occuparsi delle dichiarazioni dei redditi, che pertanto sarebbero da ritenersi come compilate in frode alla legge.

Ne consegue che la sentenza appare corretta nella parte in cui esclude che gli utili aziendali siano stati ripartiti in maniera difforme da quanto previsto dalla quota di partecipazione fissata come da scrittura del 1/06/2000 nella misura del 49% .Tanto osservato serve a dar conto anche del quarto motivo, che si appalesa infondato in quanto non v'è prova che la partecipazione della [REDACTED] all'impresa Familiare sia stata diversa e maggiore del 49% a lei assegnato dalla scrittura notarile regolante i rapporti tra le parti.

Se infatti è senz'altro emerso dal testimoniale assunto che il ruolo dell'appellante sia stato particolarmente pregnante (avendo ella da sempre seguito l'intera parte amministrativo/contabile dell'azienda) e così verosimilmente il suo apporto lavorativo in termini orari, si deve ritenere che non sia stata fornita prova di un apporto per qualità e quantità superiore a quello del 49% dell'impresa, sostanzialmente pari -cioè- a quello fornito dal coniuge [REDACTED] che dell'impresa è stato il 'cuore', dal momento che svolge mansioni di disegnatore e l'azienda ha ad oggetto l'attività di progettazione di disegni tecnici per conto terzi (si veda sul punto anche le considerazioni svolte in CTU).

Per concludere dunque -accolti il primo e quarto motivo, si possono così riepilogare le somme di spettanza della Signora [REDACTED] a seguito della cessazione della sua collaborazione nell'impresa familiare [REDACTED] di [REDACTED] sulla base delle risultanze probatorie e della CTU contabile assunta in corsa di causa: Valore economico della quota (49 %) spettante alla ricorrente (come individuato dal nominato CTU, cfr. pag. n. 39 CTU Dott.ssa [REDACTED]) € 25.000,00 + rimborso debiti previdenziali gravanti sulla posizione della Signora [REDACTED] (riconosciuti dovuti dal nominato CTU, cfr. pag. 30 CTU Dott.ssa [REDACTED]) + rimborso debiti fiscali conseguenti ai redditi fiscalmente dichiarati dalla collaboratrice familiare (riconosciuti dovuti dal nominato CTU, cfr. pag. 39 CTU Dott.ssa [REDACTED]) € € 13.420.4.

L'appello incidentale relativo alla denunciata iniqua compensazione delle spese del primo grado di giudizio e delle spese di CTU risulta assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.

Totale somme spettanti alla collaboratrice familiare [redacted] € 38.420,40, oltre alle spese di CTU, che -a fronte della soccombenza de [redacted] - vanno poste a proprio esclusivo carico.

Le spese di lite sia del primo che del presente grado seguono la parziale soccombenza dell'appellato e pertanto vengono poste al 50% in favore della Bandini e compensate per il restante 50% e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo
In riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in parziale accoglimento dell'appello principale e assorbito l'appello incidentale,
accerta il diritto della Signora [redacted] alla liquidazione della quota di partecipazione, nella misura del 49 %, all'impresa familiare [redacted] e per l'effetto condannare il Signor [redacted] a corrispondere alla Signora [redacted] la somma di € 38.420,40;
condanna [redacted] alle spese della CTU di primo grado ed a rifondere a [redacted] le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio nella misura del 50% dell'intero, importo che liquida in € 3.900 per compensi oltre accessori quanto al primo grado ed € 3200 per compensi oltre accessori quanto al secondo grado, con distrazione; compensato tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Bologna all'udienza del 17/3/2022

[Signature]
IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi

[Signature]
IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Bisi

[Signature]
IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Russo

